



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 17 DEL 28-03-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Marzo, con inizio alle ore 16:52, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

| N. | Cognome e Nome | Presente | Assente | N. | Cognome e Nome | Presente | Assente |
|----|--------------------|----------|---------|----|--------------------|-----------------|---------|
| 1 | MORITTU PIETRO | X | | 14 | DIAFERIA VALENTINA | X | |
| 2 | FANTINEL FEDERICO | X | | 15 | VELLA GIUSEPPE | X | |
| 3 | ARRU GIANLUCA | X | | 16 | GIGANTI GIUSEPPE | Videoconferenza | |
| 4 | FLORIS GIACOMO | X | | 17 | CAGGIARI ANTONIO | X | |
| 5 | CADONI ALESSIA | X | | 18 | VINCIS RITA | X | |
| 6 | SPANU GIOVANNI | X | | 19 | PIZZUTO LUCA | X | |
| 7 | PILI ALBERTO | X | | 20 | SESTU MATTEO | X | |
| 8 | FRATERNALE IVONNE | X | | 21 | MEREU SANDRO | | X |
| 9 | GUADAGNINI GIACOMO | X | | 22 | LAI GIAN LUCA | X | |
| 10 | FRONTERRE' DIEGO | X | | 23 | GARAU DANIELA | X | |
| 11 | GRUSSU LUCA | X | | 24 | ATZORI MONICA | X | |
| 12 | CARIA MANUELA | | X | 25 | MELE DANIELE | X | |
| 13 | CARIA SILVIA | X | | | | | |

N° Presenti: 23 – N° Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 11 dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto *“Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale”*

L'Assessore Michele Stivaletta illustra la proposta

Intervengono nel dibattito:

- Il Consigliere Grussu evidenzia come il nuovo regolamento sul canone unico patrimoniale sia frutto del grande lavoro di squadra svolto dalla Terza Commissione Consiliare, della proficua collaborazione con l'Assessorato competente, con la Polizia Locale e l'attuale concessionario. Evidenzia le modifiche apportate al precedente regolamento, già indicate dall'Assessore nell'illustrazione della proposta, il mantenimento della suddivisione della città in tre zone e l'implementazione delle esenzioni;
- La Consigliera Garau evidenzia il grande lavoro svolto dal Presidente della Terza Commissione che si è adoperato per andare incontro alle richieste avanzate dai vari Commissari e al fine di addivenire ad un regolamento che necessitava di essere scritto in maniera organica e intellegibile. Dichiaro che non voterà a favore dell'atto per vari motivi, in primis per i criteri di graduazione delle tariffe del canone basato sulla suddivisione della città in tre zone. Tale criterio, che oggettivamente potrebbe sembrare una forma di equità rispetto alle situazioni che queste zone vivono, è considerato una grave forma di iniquità in quanto all'interno delle varie zone potrebbero esserci situazioni diverse. Afferma che sia sbagliato suddividere il territorio in queste diverse zone senza adottare, all'interno di esse, criteri diversi per tipologia di attività, volume d'affari, metratura etc. Rileva inoltre che essendo le tariffe di competenza della giunta, qualsiasi discorso venga fatto in consiglio non avrebbe senso senza aver almeno un'idea di tali tariffe. Prosegue adducendo altre ragioni che porteranno ad un voto contrario relative alla fattispecie delle esenzioni che ritiene non siano incentivanti a favore delle attività commerciali e artigianali.
- La Consigliera Diaferia ringrazia il Presidente e il Vicepresidente della Terza Commissione per il lavoro svolto e auspica che il Consiglio Comunale si esprima a favore del nuovo regolamento. Evidenzia come esso presenti una struttura organica e di facile attuazione e possa essere un atto di impulso per le attività commerciali;
- Il Consigliere Pizzuto ringrazia la componente di maggioranza della Terza Commissione ed in particolare il Presidente e il Vice Presidente per il lavoro proficuo svolto consentendo anche alla minoranza di contribuire in maniera propositiva alla stesura del regolamento. Ritiene, rispetto a quanto concordato in sede di Terza Commissione, che vi sia un refuso negli elenchi puntati dell'art 29 in relazione alla esenzione sia in termini di occupazione di suolo pubblico, sia in termini di pubblicità per eventi realizzati da associazioni, organizzazioni di carattere sociale, politico, sindacale e quant'altro. Si tratta di una tassa che negli anni precedenti non è mai stata pagata ed evidenzia che probabilmente vi sia un refuso nel testo e chiede una sospensione.

Il Presidente chiede al Consigliere Pizzuto se abbia o meno un testo di emendamento da proporre al consiglio ed evidenzia che possono essere presentate nel corso della seduta solo proposte di variazione di limitata entità.

- L'Assessore Stivaletta afferma che nel testo del regolamento sia prevista l'esenzione per le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati; non è prevista la pubblicità in quanto questo comporterebbe una deregolamentazione ed un'autorizzazione tout court delle pubblicità all'interno delle manifestazioni aventi carattere politico o sindacale;
- Il Consigliere Pizzuto puntualizza che la sua richiesta è finalizzata ad estendere l'esenzione per la tassa di occupazione del suolo pubblico anche alle organizzazioni aventi carattere associativo, senza scopo di lucro e anche se tale occupazione sia superiore a 10 metri quadrati comprendendo la pubblicità fatta all'interno di tale spazio durante l'iniziativa;
- La Consigliera Garau afferma di essere pronta a presentare un emendamento affinché venga estesa l'esenzione a favore di tutti coloro che posizionano ponteggi per un arco temporale superiore alle quattro ore, attualmente previste. Sarebbe a tal fine sufficiente l'eliminazione di un "non" dal relativo comma;

Il Presidente legge alcuni capoversi dell'art 22, commi 5 e 6, del vigente regolamento del Consiglio Comunale ed evidenzia come trattandosi di modifiche che necessiterebbero dell'acquisizione dei pareri da parte dei Dirigenti competenti ciò comporterebbe il rinvio dell'atto ad una successiva adunanza. Accoglie la richiesta del Consigliere Pizzuto e alle ore 19,37 sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta riprende alle ore 19,52.

Si procede all'appello nominale dal quale risultano:

| | | |
|----------------------|----|-------------------------------------|
| Consiglieri presenti | 23 | Giganti presente in Videoconferenza |
| Consiglieri assenti | 2 | Caria M., Mereu |

Alle ore 19,54 la Consigliera Garau dichiara di dover abbandonare l'aula annunciando che proseguirà in Videoconferenza;

- Il Consigliere Pizzuto dichiara che la modifica da lui richiesta sia, a suo avviso, minima, in quanto si tratterebbe di correggere alcune parole. Prende atto del fatto che venga considerata, ai sensi del Regolamento, non di lieve entità. Afferma che durante la sospensione il Presidente e il Vice Presidente della Terza Commissione e la Giunta abbiano manifestato l'impegno affinché tale modifica venga fatta in Commissione e poi sottoposta successivamente ad una nuova approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- Il Consigliere Vella ringrazia i commissari della Terza Commissione per il lavoro fatto e come anticipato dal Consigliere Pizzuto si impegna a portare avanti la richiesta di modifica da lui avanzata;
- Il Consigliere Lai si unisce ai ringraziamenti fatti dai colleghi consiglieri nei confronti del Presidente e Vicepresidente della Terza Commissione. Evidenzia come inizialmente avesse suggerito una modifica del preesistente regolamento eliminando le parti in cui la Giunta e l'Amministrazione attuale non si ritrovava. Riconosce il grande lavoro fatto anche da un punto di vista giuridico. Rileva come si sia stata accolta positivamente la proposta di mantenere le tre zone di suddivisione della città ai fini della graduazione dei criteri di tassazione. Afferma soddisfazione per l'introduzione del pagamento dei passi carrabili, ma rileva che nella bozza trasmessa agli uffici fosse stata prevista una fase transitoria che consentisse il rinvio del pagamento all'anno 2023 al fine di garantire equità tra i cittadini virtuosi e quelli meno. Dalla bozza di bilancio si evince che tale fase transitoria non si avrà essendo stata prevista un'entrata di 100 mila euro;
- Il Consigliere Guadagnini evidenzia la necessità che venisse regolamentata la disciplina dei passi carrabili;

L'Assessore Stivaletta con riferimento alla richiesta del Consigliere Pizzuto afferma che è intendimento della Giunta andare incontro agli accordi presi in seno alla Terza Commissione e si faranno al riguardo le valutazioni opportune anche con il coinvolgimento della Dirigente competente. In merito a quanto evidenziato dalla Consigliera Garau relativamente alle esenzioni per occupazioni d'urgenza che non superano le quattro ore rileva che si tratta di una risposta sinora mai data; analogo discorso per la c.d. tassa sull'ombra ed indica le altre iniziative volte al sostenimento delle attività della città. Evidenzia come il mantenimento della suddivisione della città in tre zone sia stata ampiamente chiesta e voluta dalla maggioranza dei gruppi politici in quanto ritenuta garante di maggiore equità. Auspica che lo spirito di collaborazione e di dialogo manifestato in occasione della redazione del regolamento prosegua anche in occasione dei miglioramenti che potranno essere fatti in corso d'opera. Evidenzia la necessità di approvare l'atto oggetto di discussione in quanto trattasi di atto prepedeutico al bilancio di previsione.

Intervengono per dichiarazioni di voto:

- La Consigliera Atzori si unisce ai ringraziamenti nei confronti del Presidente e del Vicepresidente della Terza commissione e dichiara voto favorevole;
- Il Consigliere Spanu ringrazia per il lavoro fatto in seno alla Terza Commissione e dichiara voto favorevole;
- Il Consigliere Pizzuto dichiara voto favorevole ricordando che durante la sospensione vi sia stato l'impegno all'abrogazione delle "sei parole". Auspica che l'iter sia fluido e lineare senza lungaggini;

Alle ore 20,13 si collega in videoconferenza la Consigliera Garau (presenti 23)

- La Consigliera Garau dichiara voto contrario per le ragioni già espresse in fase di discussione e relative alla suddivisione della città in tre zone, agli esoneri che non comprendono le associazioni private e al fatto che le agevolazioni e le esenzioni per il settore del commercio e il settore edilizio sono quasi inesistenti;
- La Consigliera Fraternali mostra perplessità per il fatto che si stia andando a votare un regolamento con l'impegno che sarà nuovamente sottoposto all'attenzione del Consiglio per apportarvi delle modifiche;

Non essendoci ulteriori interventi per dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

| | | |
|----------------------|----|---|
| Consiglieri presenti | 23 | Giganti e Garau presenti in Videoconferenza |
| Consiglieri assenti | 2 | Caria M., Mereu |

| | | |
|------------------------|----|-------|
| Consiglieri favorevoli | 21 | |
| Consiglieri contrari | 1 | Garau |
| Consiglieri astenuti | 1 | Mele |

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;
Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere del Collegio dei Revisori
Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 11 dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto “*Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale*”

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

| | | |
|------------------------|----|---|
| Consiglieri presenti | 23 | Giganti e Garau presenti in Videoconferenza |
| Consiglieri assenti | 2 | Caria M., Mereu |
| Consiglieri favorevoli | 21 | |
| Consiglieri contrari | 1 | Garau |
| Consiglieri astenuti | 1 | Mele |

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'immediata esecutività della delibera di approvazione della sotto riportata proposta di deliberazione

Proposta N. 11 del 16-03-2022, redatta dall'Ufficio TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il Sindaco

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021 avente a oggetto: “Approvazione del Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Comunale” con cui si è proceduto ad approvare il regolamento secondo quanto dispone l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al

piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Constatato che rispetto alla disciplina originaria di cui alla succitata L. n. 160 del 2019 sono intervenute alcune modifiche normative tali da dover, necessariamente, determinare un adeguamento delle norme regolamentari e, in particolare:

- La Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio per l'anno 2021) ha riformulato il comma 831 della L. n. 160 del 2019 recante le disposizioni che disciplinano le occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture. In merito a tale revisione, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica con l'emanazione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021 che, pertanto, avendo efficacia retroattiva, decorre dal 1° gennaio 2021;
- Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che ha previsto, con l'art. 40, comma 5-ter, l'introduzione del comma 831-bis all'art. 1 della Legge. 160 del 2019 che dispone: “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

Tenuto conto che è, altresì, necessario riapprovare il regolamento tenendo conto delle variazioni utili ad adeguare le future tariffe alle esigenze dell'Ente e a correggere anomalie e situazioni non congruenti che si sono registrate durante la gestione del primo anno di applicazione del Canone Unico;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come modificata dai succitati interventi legislativi;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

Dato atto che il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di

previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del lgs. 267/2000;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni/maggiorazioni/esenzioni previste nel predetto regolamento;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

Ritenuto che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Ritenuto altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel Canone Unico Patrimoniale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del III Settore;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Polizia Locale, allegato alla presente, per le norme del Regolamento di competenza del Comando della Polizia Locale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti Regolamenti in materia di entrate comunali;

PROPONE AL CONSIGLIO

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta;

1. Di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Comunale”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 56 articoli e dell’allegato A);
2. Di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel Canone Unico Patrimoniale;
3. Di dare atto di dare atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2022;
4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
5. Di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di renderlo noto e di trasmettere lo stesso regolamento al concessionario del servizio;
6. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
7. Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa